

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1836

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CESETTI, ENNIO GRASSI, DE SIMONE, PETROCELLI, MELILLA,
SILVIO MANTOVANI, MARGUTTI, LORENZETTI PASQUALE**

Modifica dell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, concernente la riforma del contenzioso tributario

Presentata il 4 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ancora una volta ed ormai sistematicamente dobbiamo constatare che la politica di razionalizzazione dei servizi pubblici viene attuata senza tenere nella dovuta considerazione le varie realtà del Paese, privilegiando criteri astratti di una geografia territoriale profondamente mutata con il passare del tempo e nelle sue realtà economiche e sociali.

Si è dovuto constatare questo, soltanto per citare alcuni esempi, per le unità sanitarie locali (USL), per i tribunali, per le preture ed ora anche per le commissioni tributarie.

Se è senza ombra di dubbio necessario procedere alla riduzione di quei servizi scarsamente utili (rami secchi) per far fronte ai problemi della finanza pubblica

non più rinviabili, non si può dubitare che ciò deve essere fatto tenendo conto delle realtà concrete nelle quali i servizi sono inseriti ed evitando, quindi, di produrre effetti squilibranti dello sviluppo che vadano a penalizzare aree già notevolmente svantaggiate sotto il profilo della presenza di servizi essenziali, ma che rappresentano nel contempo realtà economiche di grande rilievo ed interesse.

La legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede l'istituzione delle commissioni tributarie di primo grado esclusivamente nel capoluogo di provincia con conseguente soppressione delle attuali commissioni tributarie di primo grado che hanno sede in località non capoluogo di provincia.

È invece necessario ed opportuno prevedere il mantenimento delle commissioni

tributarie di primo grado nelle sedi dei tribunali non ubicati nei capoluoghi di provincia quando vi siano valide ragioni.

Non può, infatti, giustificarsi in alcun modo la soppressione di quelle commissioni tributarie di primo grado poste in sedi che, pur non coincidenti con i capoluoghi di provincia, operano in contesti socio-economici di grande rilevanza fiscale, per cui si rende opportuno assicurarne la continuità, in relazione alle dimensioni territoriali della circoscrizione, al numero delle categorie economiche, al gettito dei tributi amministrati e dei volumi di lavoro, al tipo di insediamenti economico-produttivi e, da ultimo, alla facilità delle vie di comunicazione.

Si tratta in definitiva di meglio aderire ad esigenze locali meritevoli di particolare considerazione.

La norma contenuta nell'articolo 30, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, significa che delle commissioni di primo grado attualmente esistenti, ben cinquantotto, situate nelle sedi di tribunali che non sono capoluogo di provincia, dovranno essere sopprese.

Tutto ciò avrà come conseguenza che l'organizzazione del contenzioso ed il buon andamento della giustizia tributaria saranno, in molte realtà, seriamente compromesse a tutto danno dei cittadini e delle stesse intenzioni della legge delega.

Vi sono, infatti, molte commissioni con sede nei capoluoghi di circondario che hanno un carico di lavoro pari o addirittura superiore a quello delle commissioni situate nei capoluoghi di provincia con la conseguenza, facilmente intuibile, che l'afflusso a queste ultime di tutti i ricorsi attribuiti alle commissioni da sopprimere, implicherà un aumento sicuramente non sostenibile del carico di lavoro. Per tacere poi dei problemi che si porranno a causa della mancanza di spazi, locali e di strutture sicuramente insufficienti, vista la situazione attuale e la realtà di molti capoluoghi di provincia, ad ospitare il personale di segreteria che verrà trasferito dalle commissioni sopprese. Nè potrà farsi affidamento sulla speranza di una drastica riduzione delle pendenze tributarie; anzi si rende necessario, considerato anche il particolare momento, potenziare le strutture attualmente esistenti con rilevante carico di lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 30, comma 1, lettera *d*), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole: « commissioni tributarie di primo grado con sede nei capoluoghi di provincia » sono inserite le seguenti: « , dalle commissioni tributarie di primo grado già esistenti nelle sedi di tribunale che, pur non coincidenti con i capoluoghi di provincia, operano in contesti socio-economici di grande rilevanza fiscale individuate sulla base del carico di lavoro ».